

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLI (PC) E L'ASSOCIAZIONE ZOOFILI CREMONESI PER IL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO

Periodo 01/02/2025 – 31/01/2026

PREMESSO:

- Che l'Associazione Zoofili Cremonesi dispone di una struttura idonea ad ospitare il canile sanitario e di una struttura idonea ad ospitare il canile rifugio;
- Che dette strutture sono ubicate in Cremona, via Vecchio Casello 1;
- Che entrambe le strutture rispondono ai requisiti strutturali del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2008 art. 11 – requisiti dei canili sanitari e art. 12 – requisiti dei canili rifugio e che entrambe le strutture rispondono ai requisiti dell'art. 17 – requisiti dei box sanitari e dell'art. 18 – requisiti dei box canili rifugio nonché rispondono al Regolamento Regione Lombardia 2/2017 art. 14 – requisiti delle strutture adibite al ricovero di animali d'affezione (requisiti comuni a tutte le tipologie di ricovero) e art. 15 – requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione;
- Che il Comune di Coli deve svolgere sul proprio territorio di competenza tutti gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali la prevenzione del randagismo, il ricovero e il mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti catturati;
- Che al Comune di Coli compete l'individuazione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune;
- Che le strutture di canile sanitario sono di proprietà dell'Associazione zoofili Cremonesi;
- Che il Comune di Coli non dispone allo stato attuale di strutture proprie destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;

L'ASSOCIAZIONE ZOOFILI CREMONESI DICHIARA:

- Di essere disponibile a mettere a disposizione del Comune di Coli, il servizio di gestione, mantenimento e custodia cani nel canile rifugio, mettendo a disposizione il canile sanitario per i cani trovati vaganti nel territorio che devono trascorrere di 10 gg di isolamento prima di entrare nel canile rifugio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione:

Il Comune di Coli, con sede in Coli, via del Municipio 1 – C.F: 00229510334 affida all'Associazioni Zoofili Cremonesi, con sede in Cremona, via Vecchio Casello 1 – C.F: 80008540199, il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza, provenienti dal canile sanitario, dei cani ceduti dai proprietari perché impossibilitati a detenerli, dei cani di persone temporaneamente impossibilitate a detenere gli animali perché ospedalizzate o carcerate.

L'Associazioni Zoofili Cremonesi garantisce un servizio in piena efficienza ed efficacia che si intende continuativo, comprendendo tutti i giorni feriali e festivi.

La gestione del servizio consiste nel complesso delle attività di seguito descritte con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni e ai compiti attribuiti ai comuni dalla Legge 281/1991, della Legge della Regione Lombardia 33/2009 e da tutti i Regolamenti Regionali emanati dalla Regione Lombardia.

Art. 7 – Importo e durata della convenzione:

La durata della convenzione è di anni 1 a partire dal 01.02.2025 al 31.01.2026. Al gestore sarà corrisposto l'importo annuo di euro 0,90 IVA esente per abitante che sarà versato in due rate semestrali al 31 marzo e al 30 settembre.

La presente convenzione non comporta l'obbligo per il committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore opera in contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia di impresa con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a lui vincolate.

Art. 8 – inadempienze e penalità:

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione.

Art. 9 – Risoluzione della convenzione:

La risoluzione della convenzione da parte del Comune deve essere preceduta dalla contestazione con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata indirizzata al gestore. Nessuna penale è prevista per entrambe le parti in caso di risoluzione.

Art. 10 – trattamento dei dati personali:

I dati personali presenti nella presente convenzione verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Norme finali:

Per tutto quanto non previsto specificatamente si fa riferimento a quanto stabilito in materia dalla vigente normativa nazionale e della Regione Lombardia, in particolare:

- Legge 281/1991- Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- Regolamento regione Lombardia 2/2008;
- Legge regione Lombardia 15/2016;
- Regolamento regione Lombardia 2/2017;
- Disposizioni del Codice Civile.

Cremona, li 30.01.2025

Per l'Associazione Zoofili Cremonesi
Il Responsabile e rappresentante
Alessandra Bonvicini

ASSOCIAZIONE ZOOFILY CREMONESI

O.N.L.U.S.

Via Casello 1 - 26100 CREMONA

C. Fisc. 80008540199

tel. 338-8221411

info@caniledicremona.it - www.caniledicremona.it

Per il Comune di Coli
Il Sindaco
Arch. Ester Pugni



Ester Pugni